

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 89° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri » (2311) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . Pag. 1349, 1351, 1355 e *passim*  
GALLI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 1353, 1355, 1356  
PAZIENZA . . . . . 1354, 1355  
PINNA . . . . . 1351, 1353, 1356  
SEGNANA, f.f. relatore alla Commissione 1349, 1355  
1356

*La seduta ha inizio alle ore 10,10.*

MARANGONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri » (2311) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del senatore Carollo, prego il senatore Segnana di riferire sul disegno di legge alla Commissione.

SEGNANA, f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ben sapete, con una risoluzione

che rimonta all'aprile del 1970 il Consiglio della Comunità economica europea obbliga i paesi facenti parte della Comunità stessa a sopprimere i diritti esclusivi di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi esteri di provenienza comunitaria, a partire dal 1° gennaio 1976.

In virtù di tale risoluzione, il regime dei monopoli, attualmente esistente nel nostro paese, per la vendita e la produzione dei tabacchi, viene praticamente a subire un notevole ridimensionamento. Peraltro, l'obbligo posto dalla Comunità comporta delle conseguenze che influiranno certamente sulla capacità operativa dell'Azienda di Stato dei monopoli, la quale a partire dal 1° gennaio 1976 si troverà a competere, in maniera diversa da come ha fatto finora, con le altre organizzazioni commerciali europee nel settore tabacchi.

Ne deriverà innanzitutto per lo Stato una limitazione del suo diritto ad esercitare, tramite l'Amministrazione dei monopoli, la importazione e la commercializzazione dei tabacchi, perchè in deroga alle norme vigenti che regolano la vendita dei tabacchi ogni produttore e commerciante della Comunità europea avrà la facoltà di introdurre in Italia e di distribuire all'ingrosso tabacchi esteri di provenienza comunitaria, senza passare per i depositi dell'Azienda di Stato. Resterà naturalmente salva per l'Azienda dei monopoli di Stato la possibilità di continuare ad esercitare l'importazione e la commercializzazione dei tabacchi di provenienza comunitaria attraverso accordi contrattuali che verranno stipulati con le ditte interessate.

Al fine di inserirci in questa normativa derivante dalle disposizioni della Comunità, è necessario modificare le vigenti tabelle fiscali per la parte riguardante la quota di distribuzione che deve essere conglobata al prezzo di fornitura. Inoltre, è necessario prevedere particolari modalità per la percezione dei tributi che gravano sui tabacchi. Pur restando immutati i modi di percezione dei tributi per i prodotti importati tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato, per quelli importati da altri operatori si stabi-

lisce che la riscossione dell'imposta di consumo avvenga attraverso l'applicazione di particolari contrassegni di Stato sul singolo prodotto. Per l'IVA, invece, le modalità e i termini della percezione del tributo saranno determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto.

L'Azienda di Stato andrà ad operare nell'ambito di questa liberalizzazione del mercato e quindi si troverà a dovere affrontare particolari problemi. Ma è questa una conseguenza della nostra partecipazione al MEC e dell'applicazione delle norme di liberalizzazione che si pongono in quell'ottica che ha ispirato molte delle norme adottate in sede comunitaria.

Il disegno di legge si compone di sette articoli. Con l'articolo 1 si stabilisce la liberalizzazione dell'importazione e commercializzazione dei tabacchi e si prevede l'istituzione di depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'Azienda di Stato. Per l'introduzione dei tabacchi, naturalmente, continueranno ad essere osservate le modalità previste dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime d'imposizione fiscale per i tabacchi.

Con lo stesso articolo il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire le modalità per l'autorizzazione all'istituzione dei depositi e per la circolazione dei prodotti importati, nonchè le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi. Per conglobare, come ho detto, la quota di distribuzione al prezzo di fornitura, vengono sostituite (così dispone l'articolo 2) le tabelle A, B, C, D ed E annesse alla citata legge n. 825 e successive modificazioni.

L'articolo 3 riguarda i tributi che gravano sui tabacchi lavorati importati. L'articolo 4 prevede l'applicazione di contrassegni di Stato sui singoli condizionamenti, da acquistarsi presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, come mezzo per la riscossione della sovrimposta di confine dovuta sui tabacchi lavorati importati. Con lo stesso articolo viene inoltre autorizzato il Ministro delle finanze a fissare con proprio decreto il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei

contrassegni in relazione ai diversi tipi di tabacchi lavorati, le indicazioni che essi debbono contenere, nonché le modalità della distribuzione dei contrassegni agli importatori e le garanzie che debbono essere prestate per il pagamento differito del loro valore.

Gli altri articoli riguardano il meccanismo di applicazione di queste norme che il Governo propone di introdurre per dare attuazione agli impegni assunti in sede internazionale nel 1970.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1975. Data l'imminenza della entrata in vigore delle norme imposteci dagli accordi assunti, vi è una certa urgenza di approvare il provvedimento e, pertanto, mi permetto di invitare i colleghi a volere esprimere il loro voto favorevole.

**P R E S I D E N T E.** Ringrazio il senatore Segnana per l'ampia e valida relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

**P I N N A.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ringraziare il senatore Segnana per la lucida esposizione, debbo dire, tuttavia, che il disegno di legge al nostro esame ci induce ad alcune considerazioni.

In primo luogo è da sottolineare il fatto che, ancora una volta, si discute di un provvedimento, in qualche modo strettamente connesso all'Azienda di Stato dei monopoli dei tabacchi, senza che, come da più parti auspicato e segnatamente da parte dei dipendenti e dei sindacati, si sia dato mano a quei provvedimenti in grado di fissare un assetto più organico alla stessa Azienda, per molti versi assai importante.

In altre parole, nonostante le ripetute sollecitazioni avanzate in sede parlamentare in occasione di provvedimenti settoriali, ma comunque sempre attinenti all'Azienda di Stato, ancora non si conosce quale destino sia riservato all'Azienda stessa, mentre incalzano provvedimenti e modificazioni alla vigente legislazione.

È questa, a mio giudizio, una carenza che non può essere ancora a lungo sottaciuta,

soprattutto per le implicazioni dei provvedimenti modificativi allo stesso regime dei monopoli.

Stupisce, conseguentemente, che ancora una volta il Parlamento debba trovarsi nella condizione di discutere attorno a provvedimenti concernenti l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e a modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri, senza un quadro d'insieme dell'Azienda dei monopoli di Stato, senza poter valutare la veridicità di affermazioni che vengono fatte da più parti circa la propensione ai consumi dei tabacchi nazionali ed esteri.

La mancanza di un quadro di riferimento, pertanto, pone le Commissioni parlamentari e il Parlamento stesso nel suo complesso nella condizione di ignorare certi fenomeni che si verificano nel mercato dei tabacchi e dei consumi, anche quando si ha l'impressione che il marasma e il disservizio esistenti nell'Azienda provochino conseguenze negative per l'economia stessa del paese.

È nota, infatti, a questo riguardo l'intervista concessa dal Sottosegretario per le finanze, onorevole Galli, apparsa su « Il Giorno », se non vado errato, del 9 ottobre scorso, nella quale si parla a tutte lettere « del tramonto della sigaretta italiana ».

Alcuni sintomi premonitori di questa « eclissi » o di un vero e proprio « tramonto » sono annunciati dalla contrazione delle vendite delle nostre sigarette « nazionali », sia per quanto riguarda il tipo « esportazione lunga », che l'« esportazione », l'« esportazione con filtro », la « super senza filtro », e, sia, infine, per quel che concerne la « nazionale » e la « nazionale con filtro ».

A questo riguardo, esisterebbe una caduta tendenziale costante del cennato prodotto, tanto che da una vendita di 37 milioni e mezzo circa di chilogrammi (pari a 37 miliardi e mezzo di sigarette), nel 1974 saremmo scesi a 18 milioni e 300 mila circa.

Il fenomeno, per altro, si sarebbe verificato proprio nel momento in cui si determinava una *escalation* del « vizio ».

Ora, il tramonto di un prodotto nazionale e, nella fattispecie, della sigaretta naziona-

le, non può non preoccupare, avuto riguardo al fatto che nel giro di quattro anni le vendite sono calate di diciannove milioni e mezzo circa di chilogrammi; pur senza andare ad un'analisi minuta delle perdite, esse non possono che stimarsi come ragguardevoli, sia sotto il puro e semplice profilo economico e sia per le ripercussioni negative per la stessa bilancia commerciale.

Da più parti, ancora una volta, viene segnalato che il fenomeno sarebbe derivato da una sempre più scarsa disponibilità dei prodotti, legata ad una deficiente produzione ed anche all'influenza di fattori extra nazionali, contro i quali gli organi responsabili non avrebbero lottato efficacemente.

Viene anche affermato, altresì, che generalmente i rivenditori di generi di monopolio non vengono posti nella condizione di soddisfare sempre le richieste del pubblico consumatore delle sigarette nazionali, talchè — è noto — il consumatore viene gioco-forza costretto all'alternativa dell'acquisto di un altro tipo di sigarette (magari estere) che comunque si accostano ai propri gusti, con uno svantaggio, conseguentemente, per le vendite dei nostri prodotti nazionali.

Credo che varrebbe la pena — e non soltanto a fini statistici — che il Ministero predisponesse un'indagine presso i magazzini per acclarare meglio questo fenomeno, la sua origine, le deficienze di natura organizzativa per andare — per quanto possibile, nel quadro dell'auspicata ristrutturazione dell'Azienda dei monopoli di Stato —, sia pure gradatamente, al superamento della sfavorevole congiuntura della vendita dei nostri generi di monopolio, prima di accettare il « tramonto » o di far calare una pietra tombale sulla nostra produzione.

La ristrutturazione dell'Azienda dei monopoli si impone in modo inderogabile, avuto riguardo al fatto che con l'adesione dell'Italia al trattato di Roma, istitutivo della CEE, il regime monopolitistico è andato dissolvendosi e l'ultimo stadio di tale processo si realizzerà inevitabilmente con la perdita dell'esclusiva di importazione dei tabacchi lavorati a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Venendo a mancare, conseguentemente, il diritto esclusivo di importazione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, si determinerà un'accentuata competitività soprattutto tra le marche di sigarette prodotte dalle grandi case operanti nel settore, per la conquista del nostro mercato.

In questo quadro occorrerà gareggiare con i livelli tecnologici della produzione estera, talchè si impone — con urgenza — un'adequata ristrutturazione, onde poter competere sul piano produttivo e commerciale col comparto dei privati.

Sarebbe comunque interessante conoscere, ad esempio, nel quadro della ristrutturazione, quale destino si intende riservare ai gestori dei magazzini dei generi di monopolio, i quali — nel corso di quasi centocinquanta anni — hanno ampiamente dimostrato senso di responsabilità, attaccamento al lavoro, e difesa degli stessi generi a loro affidati, anche con il rischio della propria vita, durante la guerra, contro le calamità naturali e contro, infine, azioni di vero e proprio saccheggio o banditismo.

Trattandosi di migliaia di lavoratori che assicurano una distribuzione capillare anche nelle località più sperdute del nostro paese, occorrerebbe definire la proposta di regolamentazione legislativa delle strutture di approvvigionamento previste, per modo che venga evitato lo smembramento di una tale organizzazione, rivelatasi alla prova dei fatti utile alla stessa Azienda dei monopoli di Stato.

Ricordo a tal riguardo gli appassionati interventi svolti in altre circostanze del collega Ricci, che sollecitava una risposta da parte del Governo in merito alla sorte di questa categoria.

Entrando nel merito del disegno di legge, per quanto si riferisce all'articolo 1 (nel quale viene stabilita l'ammissione dell'importazione nel territorio della Repubblica di tabacchi lavorati di provenienza di paesi della Comunità economica europea), non abbiamo particolari osservazioni da avanzare, anche perchè, come è stato giustamente ricordato dal collega Segnana, la normativa tiene conto della nuova realtà economica europea e

della stessa legislazione che favorisce la circolazione delle merci entro questo ambito. Naturalmente, quindi, viene richiesta la deroga, atteso che, l'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, stabiliva che la fabbricazione, la preparazione, l'introduzione e la vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del tabacco era soggetta a monopolio di Stato, in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia (per le note condizioni di zona franca a cui erano e sono ancora soggetti quei Comuni). Anzi, a tal proposito, sarebbe utile sapere dal Governo se questi Comuni, per le particolari condizioni economiche nelle quali si trovano, conservano o meno questa particolarità, che veniva ad essi riconosciuta, appunto, dalla legge 17 luglio 1942, n. 907.

**G A L L I**, sottosegretario di Stato per le finanze. Le posso rispondere subito di sì.

**P I N N A**. La ringrazio. Riprendendo il discorso devo dire poi che la nuova normativa, invece, ammette l'importazione, da destinarsi in depositi di distribuzione all'ingrosso diversi da quelli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importazione avviene regolarmente facendo riferimento all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e limitatamente alle tabelle A, B, C, D, ed E, vale a dire per i « tabacchi da fiuto », « trinciati », « sigari », « sigaretti », e « sigarette », restando esclusi i « sali » e le cartine e tubetti per sigarette, che, evidentemente, non servono più.

**G A L L I**, sottosegretario di Stato per le finanze. No, servono ancora; il fatto è che sono prodotti già liberalizzati.

**P I N N A**. Capisco: quindi non rientrano in questa normativa. Niente da eccepire per quanto attiene all'articolo 2 che si illustra da sè, poichè le tabelle, naturalmente, vengono sostituite con quelle annesse al presente disegno di legge.

Per quel che riguarda l'articolo 3, limitatamente ai tabacchi lavorati importati, è do-

vuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse, mentre nel contempo si dispone (in deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni) che l'imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni fino al commercio al minuto dei tabacchi è dovuta dagli importatori.

Tralascio gli articoli 4, 5, 6 e 7 che concernono i « contrassegni » acquistati dagli importatori, e altre disposizioni doganali e relative al contrabbando, per andare rapidamente alle conclusioni.

In primo luogo — ed è bene sgomberare il terreno da possibili equivoci — non abbiamo un'avversione aprioristica per questo disegno di legge, nella considerazione che, per molti versi, si tratta di andare verso una normalizzazione legislativa a livello europeo, dalla quale non ci possiamo in alcun modo esimere.

Anzi, se dovessimo compiutamente fare un'analisi complessiva dell'attuazione della normativa europea, troveremmo certamente dei ritardi, sui quali occorrerebbe fare serie riflessioni. Periodicamente, infatti, la Comunità economica europea ci richiama ad impegni vincolanti assunti dal nostro paese anche in molti altri campi dell'attività economica. Ma questo è un discorso che riprenderemo in altre occasioni, proprio per non seguire, come ha fatto la Francia, una linea diametralmente opposta.

Ci piace invece ribadire, in questa occasione, l'esigenza, da più parti avvertita, di andare il più rapidamente possibile al superamento del marasma esistente e delle deficienze di natura organizzativa e dirigenziale di cui risulta investita l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Questo auspicio trova il suo supporto logico e consequenziale anche in correlazione alla variazione dell'aggio sulle vendite, concesso ai rivenditori, a far tempo dal 1° giugno 1975, e alla mole di lavoro che i magazzinieri debbono affrontare per la determinazione della differenza spettante ad ogni singola rivendita.

Vi sono scadenze che ovviamente non potranno essere rispettate, proprio avendo riguardo alla mole di lavoro sopra accennata.

In queste condizioni gradirei dalla cortesia del Sottosegretario conoscere: 1) quando — presumibilmente — si attuerà la riforma dell'Azienda; 2) se la stessa riforma si farà o meno entro le scadenze fissate dai noti impegni comunitari; 3) quale ruolo — nella riforma — è assegnato agli organi amministrativi dell'Azienda dei monopoli di Stato e in quale misura saranno chiamati i sindacati a dare il loro apporto; 4) quale azione intende svolgere il Ministero in ordine alle questioni accennate per quanto si riferisce all'indagine presso i magazzini, al fine di acclarare le ragioni del cosiddetto « tramonto » delle sigarette nazionali; 5) quali programmi abbia in animo di portare avanti il Ministero per lo sviluppo della produzione nazionale dei tabacchi; 6) quali misure di aggiornamento tecnologico, infine, siano previste anche in relazione al miglioramento della qualità degli stessi prodotti nazionali.

Per le considerazioni accennate e proprio per sottolineare l'urgenza dei provvedimenti il nostro Gruppo non voterà contro; annuncia peraltro la propria astensione nella convinzione che il Governo non può ulteriormente disattendere la problematica accennata.

A questo riguardo chiediamo alla cortesia del Sottosegretario se è nella condizione di rispondere il più chiaramente possibile, proprio per evitare che interviste concesse magari alla stampa si prestino a speculazioni talvolta interessate, ed anche per mettere questa Commissione nella condizione di avere — per la propria attività legislativa — un chiaro quadro di riferimento entro cui collocare anche il presente provvedimento, in vista della ristrutturazione dell'Azienda dei monopoli di Stato.

**P A Z I E N Z A .** Concordo con molte delle osservazioni fatte dal senatore Pinna e mi congratulo con il relatore il quale, restando nell'ambito stretto del disegno di legge, e partendo dalla premessa della risoluzione del Consiglio della Comunità economica

europea, evidentemente tentava di mantenere la discussione nel più ristretto confine dell'esame del provvedimento medesimo. Qui c'è una prima osservazione da fare: dalla stessa relazione svolta dal senatore Segnana si rileva che la risoluzione del Consiglio della CEE è del 31 aprile 1970, cioè risale a cinque anni fa. A questo punto appare strana l'invocazione dell'urgenza quando il provvedimento, nonostante che la detta risoluzione risalisse ad oltre cinque anni fa, è stato presentato per l'approvazione soltanto nell'imminenza dell'entrata in vigore delle norme che avranno attuazione dal 1° gennaio 1976.

Sono interrogativi che abbiamo ripetutamente posti. Ci siamo sempre sentiti rispondere che se ne parlerà, che qualcosa è allo studio, che si vedrà, che si farà. E così, arriviamo al novembre del 1975 con una risoluzione di cinque anni fa che va in vigore dal 1° gennaio e ci vediamo presentare un disegno di legge parziale, che cioè mette assetto soltanto ad uno dei molteplici fattori della distribuzione del tabacco, con conseguenze che non possiamo prevedere. E qui ha sicuramente ragione il collega Pinna quando si preoccupa delle conseguenze. Io non sono in grado di fare una esatta valutazione, ma il Governo, prima di predisporre provvedimenti e presentarli al Parlamento, sicuramente si sarà posto il problema del tabacco italiano. Anche questo disegno di legge, con le facilitazioni per l'ingresso del tabacco straniero in Italia, darà un colpo mortale al tabacco nazionale. Esistono, sì, delle generiche assicurazioni per quanto riguarda il sistema di distribuzione, ma, al di là di generici affidamenti, non abbiamo una visione programmatica di tutta la situazione del tabacco, in tutti i suoi aspetti: dalla produzione, al consumo, alla distribuzione.

E adesso, come facciamo noi, in tutta coscienza, a dare il via ad un provvedimento settoriale, ad un provvedimento dietro al quale ci potrebbero essere grossi interessi stranieri a noi occulti? Si sente dire, per esempio, che dietro a questo provvedimento ci potrebbero essere delle grosse case produttrici, che vanno per la maggiore, e che

potrebbero avere interesse a veder approvato il disegno di legge. Mi domando: è un interesse che coincide con quello del popolo italiano, è lo stesso interesse nostro? Può darsi che lo sia, ma non ci è stato chiarito niente al riguardo. Della riforma dell'Azienda di Stato si parla fin dall'inizio della legislatura, anzi da prima ancora. Un problema sempre agitato. Ma si è mai fatto niente? Si sono mai raccolti i temi generali di questa politica dei tabacchi in Italia in una relazione compiuta ed organica al Parlamento, per consentire al Parlamento stesso di esercitare le proprie scelte con coscienza?

Questo è l'appunto di natura politica che si rivolge al Governo. Deve finire questo andazzo. Noi siamo sempre stati inadempienti nei confronti della Comunità europea. Siamo di gran lunga i primi nel registro delle inadempienze.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. In questo settore specifico ci batte la Francia.

P A Z I E N Z A . Ma la bilancia è talmente pesante in tutto il settore agricolo della politica comunitaria che non si vede perchè adesso si debba provvedere sotto l'impulso dell'urgenza. Io avrei preferito che la discussione fosse stata preceduta da un serio dibattito, da un'informativa a livello di Ministro o di Sottosegretario, ma comunque ampia, completa in tutti gli aspetti politici, perchè non ci possiamo preoccupare soltanto dei grossi magazzini all'ingrosso e non dobbiamo soltanto stabilire degli adeguamenti tariffari in relazione alla percezione dell'imposta sui tabacchi e non ci dobbiamo esclusivamente preoccupare delle modalità di contrassegno (se un recipiente, ad esempio, deve essere confezionato in una maniera o nell'altra).

Questi provvedimenti non ci possono trovare consenzienti nell'approvazione *tout-court* di un disegno di legge che probabilmente avrà anche la sua ragion d'essere. Io non voglio contrastarlo, ma proprio per esserci stato proposto sotto un certo angolo visuale, esso non ci deve impedire di tener

conto di tutte le conseguenze che possono venire dalla sua approvazione. Il provvedimento, così com'è, verrebbe ad incidere su tutta la produzione e distribuzione dei tabacchi, con effetti economici che poi rimbalzerebbero sull'Azienda di Stato e sulla economia italiana. Tale sistema di demolire, abbattere vecchie norme per creare nuove impalcature non ci può trovare d'accordo se prima non studiamo assieme le fondazioni, se prima non esaminiamo assieme il programma, se non abbiamo una visione ampia di tutto il problema, che ci rifiutiamo di considerare sotto l'aspetto limitato e settoriale. Può darsi che le spese di distribuzione del tabacco estero — leggevo su una rivista specializzata — possano essere contenute e forse ridotte rispetto alle cinquecento lire al chilogrammo previste dal deposito al magazzino fino all'arrivo alla vendita presso il tabaccaio; può darsi che l'Amministrazione dei monopoli riesca ad ottenere delle condizioni migliori ad un prezzo di distribuzione diverso. Ma c'è tutta una serie di interrogativi che non trovano risposta per l'angustia del provvedimento e soprattutto perchè il provvedimento stesso non è stato preceduto da una seria esposizione.

Ritengo, a questo punto, che il pensiero del mio Gruppo sia chiaro. Accolga il Governo questo garbato rimprovero ma si faccia, al tempo stesso, carico di mettere la Commissione al corrente, al più presto, di tutta la politica del tabacco. Per questi motivi il Gruppo del MSI-Destra nazionale dichiara la propria astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S E G N A N A , *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei fare una brevissima osservazione. I senatori Pinna e Pazienza hanno sottolineato la prospettiva di una recessione notevole per quanto riguarda la produzione dei tabacchi lavorati in Italia. Naturalmente, questo può anche accadere. Di fronte a questa prospettiva, l'Azienda di Stato per la produzione dei tabacchi in Italia dovrà

6ª COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

adottare tutte quelle misure che sono necessarie nel momento in cui si entra in un campo di competitività qual è quello in cui la Azienda si verrà a trovare a partire dal gennaio 1976. Si tratta di operare una ristrutturazione, per la quale, penso, sarà necessario tener conto dell'esigenza di conservazione del posto al personale. Però se queste misure dovessero portare a non adottare dei sistemi che rispettino le regole dell'economia, allora sarà opportuno che il Governo trovi il modo di dirottare parte di questo personale su altre aziende dello Stato, o su aziende, per esempio, « irizzate »; il personale dovrebbe avere la garanzia di godere di un posto di lavoro, ma questa garanzia non dovrebbe essere tale da gravare eccessivamente sulle esigenze di una ristrutturazione operata nel segno dei principi economici.

Inoltre è da chiedersi se vi sarà anche una diminuzione delle entrate da parte dello Stato. Ebbene, penso che in ordine a questo problema non vi debbano essere preoccupazioni, in quanto il grosso del gettito deriva dall'applicazione dell'imposta sul consumo dei tabacchi sia nazionali che esteri. Perché finora lo Stato non ha mai guadagnato nulla dalla produzione effettuata dall'Azienda di Stato; anzi, in determinati periodi, l'Azienda ha avuto persino un bilancio deficitario ed ha dovuto ricorrere alla Cassa depositi e prestiti per ottenere dei finanziamenti, specialmente per far fronte ad esigenze dovute a ristrutturazioni tecnologiche.

P I N N A . Si tratta di impianti che risalgono all'altro secolo.

S E G N A N A , *f.f. relatore alla Commissione*. Dal punto di vista aziendale, negli ultimi anni il rendimento era pari allo 0,50 per cento. Il grosso del gettito deriva dall'applicazione dell'imposta sul consumo dei tabacchi, sia nazionali che esteri, che ammonta a circa mille miliardi. Erano novecento; si è poi giunti a un introito di novecentosessanta miliardi, e ora si è vicino ai mille miliardi. Quindi, dal punto di vista delle entrate non vi è alcuna preoccupazione, perchè anche le entrate dei tabacchi esteri saranno

assoggettate a tutte quelle imposizioni che vi sono nella nostra legislazione; è inoltre prevista anche una sopratassa di confine.

Per quanto riguarda la politica del tabacco, quella cui ha fatto cenno il senatore Paziienza, credo che debba essere vista sotto un'angolazione ancora più ampia. Non si deve considerare il problema solo dal punto di vista della produzione industriale, ma anche dal punto di vista della produzione agricola. Ed anche qui ci sarebbe da fare un discorso molto lungo. L'abbandono da parte degli agricoltori italiani del tabacco è avvenuto perchè il prodotto oggi non rende più come una volta; non rende più in ordine alle produzioni che vengono effettuate in altri paesi del mondo a costi minori. Io provengo da una zona in cui vi era una grande tradizione nella produzione del tabacco, remontante all'impero austro-ungarico. Nel Trentino-Alto Adige questa produzione è stata abbandonata perchè pur essendovi istituzioni a carattere cooperativo, non vi era più un compenso adeguato ai costi di produzione.

P I N N A . Hanno chiuso un'attività ragguardevole anche dal punto di vista del tabacco, che era il più richiesto. Hanno chiuso, hanno licenziato.

S E G N A N A , *f.f. relatore alla Commissione*. Può essere, come ha detto il senatore Paziienza, che questo sia un provvedimento di carattere settoriale, però penso che sia un po' difficile prevedere le reali conseguenze di questa liberalizzazione. L'importante è che il Governo assuma l'impegno che, man mano che si pongono i problemi, vi sia la diligenza e soprattutto la tempestività nell'adottare provvedimenti sul piano amministrativo, ma anche nel proporre provvedimenti sul piano legislativo per poter risolvere i problemi che nasceranno a partire dal gennaio 1976.

G A L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Innanzitutto desidero ringraziare il senatore Segnana per la sua relazione estremamente puntuale.



Vorrei dire subito che il provvedimento al nostro esame è la risposta necessaria ma anche sufficiente alla scadenza del 1° gennaio 1976; è la risposta necessaria, ma anche sufficiente, alla risoluzione del 21 aprile 1970, perchè è vero che si tratta di un primo momento a cui seguiranno degli altri su cui mi soffermerò più brevemente, ma è altrettanto vero che noi, con questo provvedimento, diamo una risposta proprio al significato della risoluzione, cioè la liberalizzazione del commercio all'ingrosso, mentre rimangono inalterati, allo stato delle cose, il monopolio di produzione (cioè la non libertà di stabilimenti in Italia) e rimane inalterato il sistema di private alla distribuzione al minuto.

Quindi esistono dei problemi che sono nati tempo fa e dureranno, ma quand'anche questo provvedimento lo avessimo preso prima, la sua efficacia si sarebbe manifestata in questi termini esatti, cioè al 1° gennaio 1976. Si tratta, perciò, non c'è dubbio, di un primo momento, ma in sé necessario e sufficiente per rispondere alla risoluzione comunitaria. Il problema in sé è chiuso. Che poi vi siano, nell'ambito del più grande problema dell'Azienda, problemi nostri, interni è un altro discorso: tali problemi non sono nuovi, nascono anche in relazione alla risoluzione comunitaria, ma hanno una dimensione propria.

Il secondo momento — quello della riforma che chiamerei giuridico-amministrativa dell'Azienda, che deve essere affrontato il più celermente possibile, ma non necessariamente legato al primo — auspico che possa essere affrontato prima della fine di quest'anno. Ripeto, comunque, che non è necessariamente legato a questa scadenza. All'altro ramo del Parlamento sono già state presentate due proposte di legge di iniziativa parlamentare (forse qualche altra è stata presentata in questi giorni) ed il Governo si riserva naturalmente di esaminarle ed eventualmente di proporre un proprio disegno di legge.

Il terzo momento, e direi il più grosso, è quello del potenziamento della gestione, legato sì alla riorganizzazione giuridico-amministrativa, ma che non si risolve in essa:

quando sarà risolto il nuovo ordinamento giuridico ed organizzativo dell'Azienda, i problemi che chiamerei tipicamente gestionali, cioè quelli della produzione, della produttività, della competitività e della distribuzione vengono in qualche modo accentuati, ma non sono problemi che nascono soltanto in relazione all'applicazione della risoluzione della Comunità economica europea. Non vi è dubbio che la fine del monopolio rende più difficile la competitività, ma non crea tali difficoltà; già attualmente non esiste un monopolio pieno e totale perchè da parecchio tempo ed in misura rilevante sono in circolazione in Italia, sul mercato di consumo, prodotti che non sono del monopolio; che vengono venduti attraverso il monopolio, ma che sono già di importazione; così come è presente l'altro fenomeno, di cui non si è parlato qui, ma che ha costituito argomento di discussione in altra sede, della produzione nostra di sigarette su licenza.

Superato il disposto di questi ultimi due punti, cioè la riforma giuridico-organizzativa ed il potenziamento della gestione, ci troviamo di fronte al grosso nodo dell'Azienda perchè, onorevoli senatori, mantenere un'azienda all'interno delle norme di contabilità, delle leggi dello Stato e contemporaneamente conferire a tale azienda una possibilità di competitività nei confronti di altre (come è stato sottolineato dal senatore Pinna) che sono al massimo livello della tecnologia e soprattutto dell'organizzazione e della celerità delle decisioni, è estremamente problematico.

L'Azienda dei monopoli italiana è l'unica al mondo che utilizzi questi impianti, peraltro costosissimi, per un solo turno al giorno. E vorrei prendere spunto da questo per rifiutare quello che lei ha detto, senatore Pinna, quando ha parlato di « marasma e di disservizio ». Nelle altre aziende la decisione di fare uno o due turni oppure gli straordinari è un fatto che rientra nella loro piena disponibilità aziendale, ma anche nella dialettica tra *managers* e sindacati. In una azienda come la nostra, che è la sola Azienda di Stato che produca beni e servizi, una decisione di questo tipo comporta il passag-

gio attraverso il Parlamento. Mi si dica in quale altra azienda, che produca beni e servizi, la decisione sullo straordinario con le relative remunerazioni, sui doppi o anche (come avviene in altre aziende, che sono le nostre ipotetiche, ma anche attuali e reali concorrenti) sui tripli turni debba passare attraverso il Parlamento e attendere che questo dia il suo assenso e adotti gli strumenti legislativi necessari.

È questo, sia pure accennato per sommi capi, il nodo che a mio avviso deve essere affrontato e risolto. E a proposito delle prospettive, debbo dire che qualche idea c'è, ma realizzare entrambe le cose — una snellezza competitiva di tipo privatistico per rispondere alla spinta privatistica, e nello stesso tempo il mantenimento della dimensione statale — è un problema che non possiamo pensare di risolvere dialetticamente, scaricando le responsabilità sulla dirigenza passata, sulla dirigenza presente e, Dio non voglia, anche su quella futura. Il problema della competitività rimane in ogni caso, e non potrà essere risolto attraverso alcuna legge. Una legge di riforma consentirà che si mettano in moto le possibilità, ma è l'aspetto economico-produttivo che maggiormente preoccupa.

Ciò detto, vorrei fare alcune brevi considerazioni. Credo di potere escludere fin da ora almeno concettualmente — terminologicamente lo verificherò — che io abbia parlato di tramonto delle sigarette italiane, se non altro perchè una sigaretta italiana come la MS è in grande espansione e risulta essere la più venduta in Europa. Non esistono preoccupazioni di ridimensionamento, nel senso di riduzione del personale.

Questo è uno dei pochi settori in cui la produzione è grandemente aumentata rispetto alla richiesta e rispetto alle possibilità di esportazione. Per quanto riguarda il personale, devo dire che il filtro dei pubblici concorsi ha fatto sì che, comparativamente parlando, quello dei Monopoli è, sia dal punto di vista tecnico che della capacità, di primissimo ordine. Dico questo perchè ho avuto modo di fare delle comparazioni con altri assetti produttivi. Quindi non vi è tra-

monto della sigaretta italiana. Ho invece constatato che vi è un decremento delle sigarette di qualità inferiore a favore delle sigarette italiane di produzione nazionale — le MS, per esempio — di qualità superiore, di costo superiore. Questo per rispondere ad una polemica per la quale si vorrebbe sapere per quale motivo i francesi riescono a tutelare la loro produzione che dal punto di vista tecnologico è inferiore. Si tratta di gusti. E il dovere di un'azienda è di rispondere alle richieste.

È possibile che nell'assetto dei ruoli organici si possano introdurre delle modalità per cui sia consentito anche a questa azienda di risolvere problemi di questo tipo, di non vedere più l'emorragia di tecnici di primissimo ordine che lasciano l'azienda a causa della concorrenza, che li sottrae con offerte alle quali non è facile resistere.

E rispondo adesso al senatore Pinna. Quando si procederà alla ristrutturazione? La risposta che noi diamo stamattina qui è che tale processo dipende dal Governo ma dipende anche dai lavori parlamentari e comunque non è legato alla scadenza assoluta del 1° gennaio.

Credo di avere risposto in questo modo anche alla seconda questione: alla scadenza comunitaria nei termini finanziari noi rispondiamo con questo provvedimento; nei termini intrinseci, quelli della rispondenza della nostra produzione nei confronti delle altre, crediamo di aver detto qualcosa.

Il ruolo della nuova gestione del sindacato: lei sa che i sindacati fanno già parte a pieno titolo del consiglio di amministrazione; e non c'è da parte del Governo la minima intenzione di far venir meno questa presenza, rilevante ed incidente.

L'indagine presso i magazzini viene fatta ogni settimana per una verifica.

Per i programmi di sviluppo credo di aver già dato una risposta. Noi abbiamo problemi di potenziamento. Una delle questioni che vengono avanzate dai sindacati, una delle perenni obiezioni è questa: prima di spendere ulteriori mezzi per investimenti, utilizziamo al massimo possibile quello che già

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

abbiamo, perchè ciò sembra giusto e doveroso.

Per quanto riguarda la questione della coltivazione del tabacco, quest'ultima è andata aumentando; ma per fare una produzione di articoli da fumo non c'è soltanto il problema della quantità, ma anche della qualità. Ed i nostri produttori esportano del tabacco che non ha la possibilità di essere immesso nella nostra produzione proprio in relazione al particolare gusto. È contraddittorio dire: non producezate a sufficienza « MS » ed importate certi tabacchi americani. Per le « MS », per quella ricetta, è necessaria l'importazione di un certo tipo di tabacco. È possibile che questo tipo di tabacco sia prodotto in Italia? I tecnici rispondono: no, non è possibile. Comunque, l'Azienda dei monopoli può avere un grosso riflesso sull'agricoltura italiana dal punto di vista della tonificazione dei redditi, perchè le qualità più pregiate rendono di più.

Nella relazione io avevo pregato di aggiungere che all'Azienda era stata conferita una specie di missione per influire sulla produzione, istituendo dei centri di ricerca, dei centri di studio per cui i produttori fossero messi in condizione — liberi o meno di adeguarsi — di capire quali sono le esigenze e quali le possibilità tecniche per lavorare meglio. Io mi riservo di verificare la notizia, data dal senatore Segnana — che di queste cose se ne intende — del ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Non è che mi interessi molto la notizia in sè, ma il bilancio dell'azienda è oggi di tipo statale e deve muoversi in equilibrio.

Mi è stato infine chiesto un quadro di riferimento, mi è stato chiesto uno studio. Devo dire che già esiste. Loro sanno che nell'altro ramo del Parlamento c'è stata una lunghissima discussione che si è aperta con una relazione e che ha visto alla fine una replica, che è stata addirittura « globalissima » esiste, cioè, un documento in cui vengono esaminati i problemi della produzione del tabacco grezzo, i problemi della trasformazione del tabacco, i problemi produttivi, i problemi del personale, le produzioni su licenza e, infine, un capitolo — che credo pos-

sa essere utile a chi è interessato al problema — dedicato alle prospettive di riforma dell'Azienda.

Ai senatori Paziienza e Pinna, che ne hanno fatto richiesta, mi permetterò di inviare il documento che ho avuto modo di illustrare presso la Commissione finanze della Camera e che non è riportato integralmente nei resoconti perchè troppo voluminoso e pieno di tabelle. Anzi, se il Presidente lo ritiene, potrei eventualmente metterne qualche copia a disposizione della Commissione. Mi permetterei, provvisoriamente, di contestare le cifre che sono state date nel dibattito.

Prima di concludere, debbo dare notizia di due emendamenti che il Governo intende presentare. Il primo è un comma aggiuntivo all'articolo 6, del seguente tenore:

« In deroga alla norma dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

Su questo emendamento vi è già il parere favorevole della Commissione giustizia del Senato. Si tratta di un comma che si trovava già inserito nell'originario disegno di legge presentato dal Governo; la Commissione giustizia della Camera osservò che la questione della retroattività era già prevista dall'articolo 2 del codice penale e propose la soppressione del comma stesso. Essa, però, non tenne presente che oltre alla norma generale, nel settore specifico dei reati fiscali, vi è l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel quale si afferma il principio della non retroattività della legge, per cui il fatto resta assoggettato alla norma vigente nel momento in cui fu commesso, anche se la norma stessa viene abrogata o modificata.

In sostanza, mentre per il passato chi importava sigarette di contrabbando incorreva in due tipi di reato — un reato di carattere fiscale e un reato specifico per contravvenzione alla legge dei monopoli — oggi, invece, essendo abolito il monopolio della distribuzione e commercializzazione, credo che una esigenza di razionalità giuridica e di equità

sociale imponga che anche il secondo tipo di reato venga annullato con la retroattività della presente legge, senza però revocare le sentenze che fossero state già pronunciate in modo irrevocabile.

Il secondo emendamento che il Governo propone è volto a inserire un'articolo 5-bis del seguente tenore:

« In relazione alle esigenze di ordine finanziario derivanti dai rapporti contrattuali sorgenti dall'importazione dei tabacchi lavorati esteri effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 825, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di carattere compensativo al bilancio della Azienda dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1976 e seguenti ».

Siccome nel passato vi sono stati dei rinvii da parte della Comunità, soprattutto per il ritardo dei pagamenti, qualche volta per l'impossibilità di effettuare i pagamenti negli ultimi mesi dell'esercizio quando il capitolo di provvista dei relativi fondi era esaurito, si è ritenuto opportuno stabilire che il Ministro del tesoro possa integrare con propri decreti la provvista del capitolo stesso, senza dovere per questo attendere le note di variazione.

Per le considerazioni suesposte, prego vivamente la Commissione di volere approvare gli emendamenti proposti.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'importazione nel

territorio della Repubblica di tabacchi lavorati (voce doganale 24.02) di provenienza dai Paesi delle Comunità economiche europee, destinati ad essere introdotti in depositi di distribuzione all'ingrosso, diversi da quelli dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

L'importazione può essere effettuata soltanto per prodotti che siano stati preventivamente inseriti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, nelle tabelle di cui al successivo articolo 2. Non possono essere importati tabacchi in condizionamenti diversi da quelli stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

L'istituzione dei depositi di cui al primo comma è soggetta ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri e le modalità per l'autorizzazione all'istituzione dei depositi, le modalità da osservare per la circolazione dei prodotti importati, nonché le forme di controllo da eseguire sui depositi e sulla circolazione dei prodotti medesimi, con particolare riguardo all'accertamento della legittimità della provenienza e destinazione di essi.

La vendita al pubblico dei tabacchi lavorati importati ai sensi del presente articolo deve essere effettuata con i sistemi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le tabelle allegato *A, B, C, D* ed *E* annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse alla presente legge.

Metto in votazione le tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E*, di cui do lettura:

TABELLA ALLEGATO A.

## TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.463	1.374,29	762,71	400	5.000
2.984	1.620,75	915,25	480	6.000
3.482	1.890,20	1.067,80	560	7.000
3.979	2.160,66	1.220,34	640	8.000
4.477	2.430,12	1.372,88	720	9.000
4.974	2.700,58	1.525,42	800	10.000
5.472	2.970,03	1.677,97	880	11.000
5.969	3.240,49	1.830,51	960	12.000
6.466	3.510,95	1.983,05	1.040	13.000
6.964	3.780,41	2.135,59	1.120	14.000
7.461	4.050,86	2.288,14	1.200	15.000
7.959	4.320,32	2.440,68	1.280	16.000
8.456	4.590,78	2.593,22	1.360	17.000
8.954	4.860,24	2.745,76	1.440	18.000
9.451	5.130,70	2.898,30	1.520	19.000
9.949	5.400,15	3.050,85	1.600	20.000
10.944	5.940,07	3.355,93	1.760	22.000
11.938	6.480,98	3.661,02	1.920	24.000
12.933	7.020,90	3.966,10	2.080	26.000
13.928	7.560,81	4.271,19	2.240	28.000
14.923	8.100,73	4.576,27	2.400	30.000
15.918	8.640,65	4.881,35	2.560	32.000
16.913	9.180,56	5.186,44	2.720	34.000
17.908	9.720,48	5.491,52	2.880	36.000
18.903	10.260,39	5.796,61	3.040	38.000
19.898	10.800,31	6.101,69	3.200	40.000
20.893	11.340,22	6.406,78	3.360	42.000
21.888	11.880,14	6.711,86	3.520	44.000
22.883	12.420,05	7.016,95	3.680	46.000
23.877	12.960,97	7.322,03	3.840	48.000
24.872	13.500,88	7.627,12	4.000	50.000
29.847	16.200,46	9.152,54	4.800	60.000
34.822	18.900,04	10.677,96	5.600	70.000
39.796	21.600,61	12.203,39	6.400	80.000
44.771	24.300,19	13.728,81	7.200	90.000
49.745	27.000,77	15.254,23	8.000	100.000

(È approvata).

## TABELLA ALLEGATO B.

## TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
730	2.339,83	610,17	320	4.000
763	2.498,70	648,30	340	4.250
806	2.647,56	686,44	360	4.500
849	2.796,42	724,58	380	4.750
893	2.944,29	762,71	400	5.000
1.026	3.003,15	800,85	420	5.250
1.069	3.152,02	838,98	440	5.500
1.122	3.290,88	877,12	460	5.750
1.165	3.439,75	915,25	480	6.000
1.208	3.588,61	953,39	500	6.250
1.251	3.737,47	991,53	520	6.500
1.294	3.886,34	1.029,66	540	6.750
1.348	4.024,20	1.067,80	560	7.000
1.391	4.173,07	1.105,93	580	7.250
1.434	4.321,93	1.144,07	600	7.500
1.477	4.470,80	1.182,20	620	7.750
1.520	4.619,66	1.220,34	640	8.000
1.573	4.758,53	1.258,47	660	8.250
1.616	4.907,39	1.296,61	680	8.500
1.759	4.956,25	1.334,75	700	8.750
1.873	5.034,12	1.372,88	720	9.000
1.926	5.172,98	1.411,02	740	9.250
1.969	5.321,85	1.449,15	760	9.500
2.022	5.460,71	1.487,29	780	9.750
2.075	5.599,58	1.525,42	800	10.000
2.118	5.748,44	1.563,56	820	10.250
2.171	5.887,31	1.601,69	840	10.500
2.224	6.026,17	1.639,83	860	10.750
2.268	6.174,03	1.677,97	880	11.000
2.321	6.312,90	1.716,10	900	11.250
2.374	6.451,76	1.754,24	920	11.500
2.417	6.600,63	1.792,37	940	11.750
2.470	6.739,49	1.830,51	960	12.000
2.523	6.878,36	1.868,64	980	12.250
2.576	7.017,22	1.906,78	1.000	12.500
2.619	7.166,09	1.944,91	1.020	12.750

Segue: TABELLA ALLEGATO B.

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.673	7.303,95	1.983,05	1.040	13.000
2.726	7.442,81	2.021,19	1.060	13.250
2.779	7.581,68	2.059,32	1.080	13.500
2.832	7.720,54	2.097,46	1.100	13.750
2.885	7.859,41	2.135,59	1.120	14.000
2.938	7.998,27	2.173,73	1.140	14.250
2.991	8.137,14	2.211,86	1.160	14.500
3.044	8.276,00	2.250,00	1.180	14.750
3.098	8.413,86	2.288,14	1.200	15.000
3.151	8.552,73	2.326,27	1.220	15.250
3.204	8.691,59	2.364,41	1.240	15.500
3.257	8.830,46	2.402,54	1.260	15.750
3.310	8.969,32	2.440,68	1.280	16.000
3.363	9.108,19	2.478,81	1.300	16.250
3.416	9.247,05	2.516,95	1.320	16.500
3.469	9.385,92	2.555,08	1.340	16.750
3.523	9.523,78	2.593,22	1.360	17.000
3.576	9.662,64	2.631,36	1.380	17.250
3.629	9.801,51	2.669,49	1.400	17.500
3.682	9.940,37	2.707,63	1.420	17.750
3.735	10.079,24	2.745,76	1.440	18.000
3.788	10.218,10	2.783,90	1.460	18.250
3.841	10.356,97	2.822,03	1.480	18.500
3.894	10.495,83	2.860,17	1.500	18.750
3.948	10.633,70	2.898,30	1.520	19.000
4.001	10.772,56	2.936,44	1.540	19.250
4.054	10.911,42	2.974,58	1.560	19.500
4.107	11.050,29	3.012,71	1.580	19.750
4.160	11.189,15	3.050,85	1.600	20.000
4.213	11.328,02	3.088,98	1.620	20.250
4.266	11.466,88	3.127,12	1.640	20.500
4.319	11.605,75	3.165,25	1.660	20.750
4.373	11.743,61	3.203,39	1.680	21.000
4.426	11.882,48	3.241,52	1.700	21.250
4.479	12.021,34	3.279,66	1.720	21.500
4.532	12.160,20	3.317,80	1.740	21.750

Segue: TABELLA ALLEGATO B.

## TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.585	12.299,07	3.355,93	1.760	22.000
4.638	12.437,93	3.394,07	1.780	22.250
4.691	12.576,80	3.432,20	1.800	22.500
4.744	12.715,66	3.470,34	1.820	22.750
4.798	12.853,53	3.508,47	1.840	23.000
4.851	12.992,39	3.546,61	1.860	23.250
4.904	13.131,26	3.584,74	1.880	23.500
4.957	13.270,12	3.622,88	1.900	23.750
5.010	13.408,98	3.661,02	1.920	24.000
5.063	13.547,85	3.699,15	1.940	24.250
5.116	13.686,71	3.737,29	1.960	24.500
5.169	13.825,58	3.775,42	1.980	24.750
5.223	13.963,44	3.813,56	2.000	25.000
5.287	14.091,31	3.851,69	2.020	25.250
5.340	14.230,17	3.889,83	2.040	25.500
5.392	14.370,03	3.927,97	2.060	25.750
5.444	14.509,90	3.966,10	2.080	26.000
5.497	14.648,76	4.004,24	2.100	26.250
5.549	14.788,63	4.042,37	2.120	26.500
5.601	14.928,49	4.080,51	2.140	26.750
5.654	15.067,36	4.118,64	2.160	27.000
5.706	15.207,22	4.156,78	2.180	27.250
5.759	15.346,09	4.194,91	2.200	27.500
5.811	15.485,95	4.233,05	2.220	27.750
5.863	15.625,81	4.271,19	2.240	28.000
5.916	15.764,68	4.309,32	2.260	28.250
5.968	15.904,54	4.347,46	2.280	28.500
6.020	16.044,41	4.385,59	2.300	28.750
6.073	16.183,27	4.423,73	2.320	29.000
6.125	16.323,14	4.461,86	2.340	29.250
6.178	16.462,00	4.500,00	2.360	29.500
6.230	16.601,87	4.538,13	2.380	29.750
6.282	16.741,73	4.576,27	2.400	30.000
6.806	18.136,37	4.957,63	2.600	32.500
7.330	19.531,02	5.338,98	2.800	35.000
7.853	20.926,66	5.720,34	3.000	37.500



Segue: TABELLA ALLEGATO B.

## TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.377	22.321,31	6.101,69	3.200	40.000
8.900	23.716,95	6.483,05	3.400	42.500
9.424	25.111,59	6.864,41	3.600	45.000
9.948	26.506,24	7.245,76	3.800	47.500
10.471	27.901,88	7.627,12	4.000	50.000
10.995	29.296,53	8.008,47	4.200	52.500
11.519	30.691,17	8.389,83	4.400	55.000
12.042	32.086,82	8.771,18	4.600	57.500
12.566	33.481,46	9.152,54	4.800	60.000
13.090	34.876,10	9.533,90	5.000	62.500
13.613	36.271,75	9.915,25	5.200	65.000
14.137	37.666,39	10.296,61	5.400	67.500
14.661	39.061,04	10.677,96	5.600	70.000
15.184	40.456,68	11.059,32	5.800	72.500
15.708	41.851,32	11.440,68	6.000	75.000
16.231	43.246,97	11.822,03	6.200	77.500
16.755	44.641,61	12.203,39	6.400	80.000
17.279	46.036,26	12.584,74	6.600	82.500
17.802	47.431,90	12.966,10	6.800	85.000
18.326	48.826,55	13.347,45	7.000	87.500
18.850	50.221,19	13.728,81	7.200	90.000
19.373	51.616,83	14.110,17	7.400	92.500
19.897	53.011,48	14.491,52	7.600	95.000
20.421	54.406,12	14.872,88	7.800	97.500
20.944	55.801,77	15.254,23	8.000	100.000

(È approvata).

## TABELLA ALLEGATO C.

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		

## COMUNI

4.990	1.149,66	1.220,34	640	8.000
5.173	1.734,12	1.372,88	720	9.000
5.355	2.319,58	1.525,42	800	10.000
5.528	2.914,03	1.677,97	880	11.000
5.710	3.499,49	1.830,51	960	12.000
6.063	3.913,95	1.983,05	1.040	13.000
6.555	4.189,41	2.135,59	1.120	14.000
7.098	4.413,86	2.288,14	1.200	15.000
7.640	4.639,32	2.440,68	1.280	16.000
8.233	4.813,78	2.593,22	1.360	17.000
8.825	4.989,24	2.745,76	1.440	18.000
9.418	5.163,70	2.898,30	1.520	19.000
10.010	5.339,15	3.050,85	1.600	20.000
10.603	5.513,61	3.203,39	1.680	21.000
11.195	5.689,07	3.355,93	1.760	22.000
11.788	5.863,53	3.508,47	1.840	23.000
12.380	6.038,98	3.661,02	1.920	24.000
12.973	6.213,44	3.813,56	2.000	25.000
13.712	6.241,90	3.966,10	2.080	26.000
14.240	6.481,36	4.118,64	2.160	27.000
14.767	6.721,81	4.271,19	2.240	28.000
15.295	6.961,27	4.423,73	2.320	29.000
15.822	7.201,73	4.576,27	2.400	30.000
16.877	7.681,65	4.881,35	2.560	32.000
17.932	8.161,56	5.186,44	2.720	34.000
18.987	8.641,48	5.491,52	2.880	36.000
20.042	9.121,39	5.796,61	3.040	38.000
21.097	9.601,31	6.101,69	3.200	40.000
22.152	10.081,22	6.406,78	3.360	42.000
23.207	10.561,14	6.711,86	3.520	44.000
24.262	11.041,05	7.016,95	3.680	46.000
25.316	11.521,97	7.322,03	3.840	48.000
26.371	12.001,88	7.627,12	4.000	50.000

Segue: TABELLA ALLEGATO C.

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
27.426	12.481,80	7.932,20	4.160	52.000
28.481	12.961,71	8.237,29	4.320	54.000
29.536	13.441,63	8.542,37	4.480	56.000
30.591	13.921,54	8.847,46	4.640	58.000
31.646	14.401,46	9.152,54	4.800	60.000
32.701	14.881,38	9.457,62	4.960	62.000
33.756	15.361,29	9.762,71	5.120	64.000
34.811	15.841,21	10.067,79	5.280	66.000
35.866	16.321,12	10.372,88	5.440	68.000
36.921	16.801,04	10.677,96	5.600	70.000
37.975	17.281,95	10.983,05	5.760	72.000
39.030	17.761,87	11.288,13	5.920	74.000
40.085	18.241,78	11.593,22	6.080	76.000
41.140	18.721,70	11.898,30	6.240	78.000
42.195	19.201,61	12.203,39	6.400	80.000
43.250	19.681,53	12.508,47	6.560	82.000
44.305	20.161,44	12.813,56	6.720	84.000
45.360	20.641,36	13.118,64	6.880	86.000
46.415	21.121,27	13.423,73	7.040	88.000
47.470	21.601,19	13.728,81	7.200	90.000
52.744	24.001,77	15.254,23	8.000	100.000

## ALTRI

2.905	4.769,58	1.525,42	800	10.000
3.178	5.264,03	1.677,97	880	11.000
3.450	5.759,49	1.830,51	960	12.000
3.733	6.243,95	1.983,05	1.040	13.000
4.005	6.739,41	2.135,59	1.120	14.000
4.278	7.233,86	2.288,14	1.200	15.000
4.550	7.729,32	2.440,68	1.280	16.000
4.823	8.223,78	2.593,22	1.360	17.000
5.105	8.709,24	2.745,76	1.440	18.000
5.378	9.203,70	2.898,30	1.520	19.000

Segue: TABELLA ALLEGATO C.

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.650	9.699,15	3.050,85	1.600	20.000
5.923	10.193,61	3.203,39	1.680	21.000
6.195	10.689,07	3.355,93	1.760	22.000
6.478	11.173,53	3.508,47	1.840	23.000
6.750	11.668,98	3.661,02	1.920	24.000
7.023	12.163,44	3.813,56	2.000	25.000
7.295	12.658,90	3.966,10	2.080	26.000
7.568	13.153,36	4.118,64	2.160	27.000
7.850	13.638,81	4.271,19	2.240	28.000
8.123	14.133,27	4.423,73	2.320	29.000
8.395	14.628,73	4.576,27	2.400	30.000
8.668	15.123,19	4.728,81	2.480	31.000
8.940	15.618,65	4.881,35	2.560	32.000
9.223	16.103,10	5.033,90	2.640	33.000
9.495	16.598,56	5.186,44	2.720	34.000
9.768	17.093,02	5.338,98	2.800	35.000
10.040	17.588,48	5.491,52	2.880	36.000
10.313	18.082,93	5.644,07	2.960	37.000
10.595	18.568,39	5.796,61	3.040	38.000
10.868	19.062,85	5.949,15	3.120	39.000
11.140	19.558,31	6.101,69	3.200	40.000
11.413	20.052,76	6.254,24	3.280	41.000
11.685	20.548,22	6.406,78	3.360	42.000
11.968	21.032,68	6.559,32	3.440	43.000
12.240	21.528,14	6.711,86	3.520	44.000
12.513	22.022,59	6.864,41	3.600	45.000
12.785	22.518,05	7.016,95	3.680	46.000
13.058	23.012,51	7.169,49	3.760	47.000
13.340	23.497,97	7.322,03	3.840	48.000
13.613	23.992,43	7.474,57	3.920	49.000
13.885	24.487,88	7.627,12	4.000	50.000
14.158	24.982,34	7.779,66	4.080	51.000
14.430	25.477,80	7.932,20	4.160	52.000
14.713	25.962,26	8.084,74	4.240	53.000
14.985	26.457,71	8.237,29	4.320	54.000

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

Segue: TABELLA ALLEGATO C

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
15.258	26.952,17	8.389,83	4.400	55.000
15.530	27.447,63	8.542,37	4.480	56.000
15.803	27.942,09	8.694,91	4.560	57.000
16.085	28.427,54	8.847,46	4.460	58.000
16.358	28.922,00	9.000,00	4.720	59.000
16.630	29.417,46	9.152,54	4.800	60.000
16.903	29.911,92	9.305,08	4.880	61.000
17.175	30.407,38	9.457,62	4.960	62.000
17.458	30.891,83	9.610,17	5.040	63.000
17.730	31.387,29	9.762,71	5.120	64.000
18.003	31.881,75	9.915,25	5.200	65.000
18.275	32.377,21	10.067,79	5.280	66.000
18.548	32.871,66	10.220,34	5.360	67.000
18.830	33.357,12	10.372,88	5.440	68.000
19.103	33.851,58	10.525,42	5.520	69.000
19.375	34.347,04	10.677,96	5.600	70.000
19.648	34.841,49	10.830,51	5.680	71.000
19.920	35.336,95	10.983,05	5.760	72.000
20.203	35.821,41	11.135,59	5.840	73.000
20.475	36.316,87	11.288,13	5.920	74.000
20.748	36.811,32	11.440,68	6.000	75.000
21.020	37.306,78	11.593,22	6.080	76.000
21.293	37.801,24	11.745,76	6.160	77.000
21.575	38.286,70	11.898,30	6.240	78.000
21.848	38.781,16	12.050,84	6.320	79.000
22.120	39.276,61	12.203,39	6.400	80.000
22.393	39.771,07	12.355,93	6.480	81.000
22.665	40.266,53	12.508,47	6.560	82.000
22.948	40.750,99	12.661,01	6.640	83.000
23.220	41.246,44	12.813,56	6.720	84.000
23.493	41.740,90	12.966,10	6.800	85.000
23.765	42.236,36	13.118,64	6.880	86.000
24.038	42.730,82	13.271,18	6.960	87.000
24.320	43.216,27	13.423,73	7.040	88.000
24.593	43.710,73	13.576,27	7.120	89.000

Segue: TABELLA ALLEGATO C

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
24.865	44.206,19	13.728,81	7.200	90.000
25.138	44.700,65	13.881,35	7.280	91.000
25.410	45.196,11	14.033,89	7.360	92.000
25.693	45.680,56	14.186,44	7.440	93.000
25.965	46.176,02	14.338,98	7.520	94.000
26.238	46.670,48	14.491,52	7.600	95.000
26.510	47.165,94	14.644,06	7.680	96.000
26.783	47.660,39	14.796,61	7.760	97.000
27.065	48.145,85	14.949,15	7.840	98.000
27.338	48.640,31	15.101,69	7.920	99.000
27.610	49.135,77	15.254,23	8.000	100.000
27.883	49.630,22	15.406,78	8.080	101.000
28.155	50.125,68	15.559,32	8.160	102.000
28.438	50.610,14	15.771,86	8.240	103.000
28.710	51.105,60	15.864,40	8.320	104.000
28.983	51.600,05	16.016,95	8.400	105.000
29.255	52.095,51	16.169,49	8.480	106.000
29.528	52.589,97	16.322,03	8.560	107.000
29.810	53.075,43	16.474,57	8.640	108.000
30.083	53.569,89	16.627,11	8.720	109.000
30.355	54.065,34	16.779,66	8.800	110.000
30.628	54.559,80	16.932,20	8.880	111.000
30.900	55.055,26	17.084,74	8.960	112.000
31.183	55.539,72	17.237,28	9.040	113.000
31.455	56.035,17	17.389,83	9.120	114.000
31.728	56.529,63	17.542,37	9.200	115.000
32.000	57.025,09	17.694,91	9.280	116.000
32.273	57.519,55	17.847,45	9.360	117.000
32.555	58.005,00	18.000,00	9.440	118.000
32.828	58.499,46	18.152,54	9.520	119.000
33.100	58.994,92	18.305,08	9.600	120.000
33.373	59.489,38	18.457,62	9.680	121.000
33.645	59.984,84	18.610,16	9.760	122.000
33.928	60.479,29	18.762,71	9.840	123.000
34.200	60.964,75	18.915,25	9.920	124.000

Segue: TABELLA ALLEGATO C.

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
34.473	61.459,21	19.067,79	10.000	125.000
34.745	61.954,67	19.220,33	10.080	126.000
35.018	62.449,12	19.372,88	10.160	127.000
35.300	62.934,58	19.525,42	10.240	128.000
35.573	63.429,04	19.677,96	10.320	129.000
35.785	63.984,50	19.830,50	10.400	130.000
38.843	68.601,07	21.355,93	11.200	140.000
41.617	73.501,65	22.881,35	12.000	150.000
44.392	78.401,23	24.406,77	12.800	160.000
47.166	83.301,80	25.932,20	13.600	170.000
49.941	88.201,38	27.457,62	14.400	180.000
52.715	93.101,96	28.983,04	15.200	190.000
55.490	98.001,53	30.508,47	16.000	200.000
58.265	102.901,11	32.033,89	16.800	210.000
61.039	107.801,69	33.559,31	17.600	220.000
63.814	112.701,26	35.084,74	18.400	230.000
66.588	117.601,84	36.610,16	19.200	240.000
69.363	122.501,42	38.135,58	20.000	250.000
72.138	127.400,99	39.661,01	20.800	260.000
74.912	132.301,57	41.186,43	21.600	270.000
77.687	137.201,15	42.711,85	22.400	280.000
80.461	142.101,72	44.237,28	23.200	290.000
83.236	147.001,30	45.762,70	24.000	300.000
86.010	151.901,88	47.288,12	24.800	310.000
88.785	156.801,45	48.813,55	25.600	320.000
91.560	161.701,03	50.338,97	26.400	330.000
94.334	166.601,61	51.864,39	27.200	340.000
97.109	171.501,18	53.389,82	28.000	350.000
99.883	176.401,76	54.915,24	28.800	360.000
102.658	181.301,34	56.440,66	29.600	370.000
105.432	186.201,91	57.966,09	30.400	380.000
108.207	191.101,49	59.491,51	31.200	390.000
110.982	196.001,07	61.016,93	32.000	400.000
113.756	200.901,64	62.542,36	32.800	410.000
116.531	205.801,22	64.067,78	33.600	420.000

Segue: TABELLA ALLEGATO C.

## SIGARI (a)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
119.305	210.701,80	65.593,20	34.400	430.000
122.080	215.601,37	67.118,63	35.200	440.000
124.854	220.501,95	68.644,05	36.000	450.000
127.629	225.401,53	70.169,47	36.800	460.000
130.404	230.301,10	71.694,90	37.600	470.000
133.178	235.201,68	73.220,32	38.400	480.000
135.953	240.101,26	74.745,74	39.200	490.000
138.727	245.001,83	76.271,17	40.000	500.000
152.600	269.501,72	83.898,28	44.000	550.000

(a) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati integralmente con tabacco naturale

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

(È approvata).



## TABELLA ALLEGATO D.

## SIGARETTI (b)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		

## COMUNI

4.990	1.149,66	1.220,34	640	8.000
5.173	1.734,12	1.372,88	720	9.000
5.355	2.319,58	1.525,42	800	10.000
5.528	2.914,03	1.677,97	880	11.000
5.710	3.499,49	1.830,51	960	12.000
6.063	3.913,95	1.983,05	1.040	13.000
6.555	4.189,41	2.135,59	1.120	14.000
7.098	4.413,86	2.288,14	1.200	15.000
7.640	4.639,32	2.440,68	1.280	16.000
8.233	4.813,78	2.593,22	1.360	17.000
8.825	4.989,24	2.745,76	1.440	18.000
9.418	5.163,70	2.898,30	1.520	19.000
10.010	5.339,15	3.050,85	1.600	20.000
10.603	5.513,61	3.203,39	1.680	21.000
11.195	5.689,07	3.355,93	1.760	22.000
11.788	5.863,53	3.508,47	1.840	23.000
12.380	6.038,98	3.661,02	1.920	24.000
12.973	6.213,44	3.813,56	2.000	25.000
13.712	6.241,90	3.966,10	2.080	26.000
14.240	6.481,36	4.118,64	2.160	27.000
14.767	6.721,81	4.271,19	2.240	28.000
15.295	6.961,27	4.423,73	2.320	29.000
15.822	7.201,73	4.576,27	2.400	30.000
16.877	7.681,65	4.881,35	2.560	32.000
17.932	8.161,56	5.186,44	2.720	34.000
18.987	8.641,48	5.491,52	2.880	36.000
20.042	9.121,39	5.796,61	3.040	38.000
21.097	9.601,31	6.101,69	3.200	40.000
22.152	10.081,22	6.406,78	3.360	42.000
23.207	10.561,14	6.711,86	3.520	44.000
24.262	11.041,05	7.016,95	3.680	46.000
25.316	11.521,97	7.322,03	3.840	48.000
26.371	12.001,88	7.627,12	4.000	50.000

6ª COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

Segue: TABELLA ALLEGATO D.

## SIGARETTI (b)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
27.426	12.481,80	7.932,20	4.160	52.000
28.481	12.961,71	8.237,29	4.320	54.000
29.536	13.441,63	8.542,37	4.480	56.000
30.591	13.921,54	8.847,46	4.640	58.000
31.646	14.401,46	9.152,54	4.800	60.000
32.701	14.881,38	9.457,62	4.960	62.000
33.756	15.361,29	9.762,71	5.120	64.000
34.811	15.841,21	10.067,79	5.280	66.000
35.866	16.321,12	10.372,88	5.440	68.000
36.921	16.801,04	10.677,96	5.600	70.000
37.975	17.281,95	10.983,05	5.760	72.000
39.030	17.761,87	11.288,13	5.920	74.000
40.085	18.241,78	11.593,22	6.080	76.000
41.140	18.721,70	11.898,30	6.240	78.000
42.195	19.201,61	12.203,39	6.400	80.000
43.250	19.681,53	12.508,47	6.560	82.000
44.305	20.161,44	12.813,56	6.720	84.000
45.360	20.641,36	13.118,64	6.880	86.000
46.415	21.121,27	13.423,73	7.040	88.000
47.470	21.601,19	13.728,81	7.200	90.000
52.744	24.001,77	15.254,23	8.000	100.000

## ALTRI

2.350	3.789,66	1.220,34	640	8.000
2.945	4.729,58	1.525,42	800	10.000
3.520	5.689,49	1.830,51	960	12.000
4.075	6.669,41	2.135,59	1.120	14.000
4.610	7.669,32	2.440,68	1.280	16.000
5.125	8.689,24	2.745,76	1.440	18.000
5.620	9.729,15	3.050,85	1.600	20.000
6.095	10.789,07	3.355,93	1.760	22.000
6.550	11.868,98	3.661,02	1.920	24.000

Segue: TABELLA ALLEGATO D.

## SIGARETTI (b)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
7.108	12.845,90	3.966,10	2.080	26.000
7.655	13.833,81	4.271,19	2.240	28.000
8.749	15.809,65	4.881,35	2.560	32.000
9.843	17.785,48	5.491,52	2.880	36.000
10.937	19.761,31	6.101,69	3.200	40.000
12.031	21.737,14	6.711,86	3.520	44.000
13.124	23.713,97	7.322,03	3.840	48.000
14.218	25.689,80	7.932,20	4.160	52.000
15.312	27.665,63	8.542,37	4.480	56.000
16.406	29.641,46	9.152,54	4.800	60.000
17.500	31.617,29	9.762,71	5.120	64.000
18.594	33.593,12	10.372,88	5.440	68.000
19.687	35.569,95	10.983,05	5.760	72.000
20.781	37.545,78	11.593,22	6.080	76.000
21.875	39.521,61	12.203,39	6.400	80.000
22.969	41.497,44	12.813,56	6.720	84.000
24.063	43.473,27	13.423,73	7.040	88.000
25.157	45.449,11	14.033,89	7.360	92.000
26.250	47.425,94	14.644,06	7.680	96.000
27.344	49.401,77	15.254,23	8.000	100.000
28.438	51.377,60	15.864,40	8.320	104.000
29.532	53.353,43	16.474,57	8.640	108.000
30.626	55.329,26	17.084,74	8.960	112.000
31.720	57.305,09	17.694,91	9.280	116.000
32.813	59.281,92	18.305,08	9.600	120.000
38.283	69.161,07	21.355,93	11.200	140.000
43.752	79.041,23	24.406,77	12.800	160.000
49.221	88.921,38	27.457,62	14.400	180.000

(b) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale.

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

(È approvata).

## TABELLA ALLEGATO E.

## SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.331	5.576,12	1.372,88	720	9.000
1.433	5.857,85	1.449,15	760	9.500
1.536	6.138,58	1.525,42	800	10.000
1.639	6.419,31	1.601,69	840	10.500
1.742	6.700,03	1.677,97	880	11.000
1.844	6.981,76	1.754,24	920	11.500
1.947	7.262,49	1.830,51	960	12.000
2.050	7.543,22	1.906,78	1.000	12.500
2.152	7.824,95	1.983,05	1.040	13.000
2.255	8.105,68	2.059,32	1.080	13.500
2.358	8.386,41	2.135,59	1.120	14.000
2.461	8.667,14	2.211,86	1.160	14.500
2.563	8.948,86	2.288,14	1.200	15.000
2.666	9.229,59	2.364,41	1.240	15.500
2.769	9.510,32	2.440,68	1.280	16.000
2.872	9.791,05	2.516,95	1.320	16.500
2.974	10.072,78	2.593,22	1.360	17.000
3.077	10.353,51	2.669,49	1.400	17.500
3.180	10.634,24	2.745,76	1.440	18.000
3.282	10.915,97	2.822,03	1.480	18.500
3.385	11.196,70	2.898,30	1.520	19.000
3.488	11.477,42	2.974,58	1.560	19.500
3.591	11.758,15	3.050,85	1.600	20.000
3.693	12.039,88	3.127,12	1.640	20.500
3.796	12.320,61	3.203,39	1.680	21.000
3.899	12.601,34	3.279,66	1.720	21.500
4.002	12.882,07	3.355,93	1.760	22.000
4.104	13.163,80	3.432,20	1.800	22.500
4.207	13.444,53	3.508,47	1.840	23.000
4.310	13.725,26	3.584,74	1.880	23.500
4.412	14.006,98	3.661,02	1.920	24.000
4.515	14.287,71	3.737,29	1.960	24.500
4.618	14.568,44	3.813,56	2.000	25.000
4.721	14.849,17	3.889,83	2.040	25.500
4.823	15.130,90	3.966,10	2.080	26.000
4.926	15.411,63	4.042,37	2.120	26.500
5.029	15.692,36	4.118,64	2.160	27.000

Segue: TABELLA ALLEGATO E.

## SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione) per chilogrammo convenzionale (c)	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (c)
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
5.132	15.973,09	4.194,91	2.200	27.500
5.234	16.254,81	4.271,19	2.240	28.000
5.337	16.535,54	4.347,46	2.280	28.500
5.440	16.816,27	4.423,73	2.320	29.000
5.543	17.097,00	4.500,00	2.360	29.500
5.645	17.378,73	4.576,27	2.400	30.000
6.159	18.783,37	4.957,63	2.600	32.500
6.673	20.188,02	5.338,98	2.800	35.000
7.186	21.593,66	5.720,34	3.000	37.500
7.700	22.998,31	6.101,69	3.200	40.000
8.213	24.403,95	6.483,05	3.400	42.500
8.727	25.808,59	6.864,41	3.600	45.000
9.241	27.213,24	7.245,76	3.800	47.500
9.754	28.618,88	7.627,12	4.000	50.000
10.268	30.023,53	8.008,47	4.200	52.500
10.782	31.428,17	8.389,83	4.400	55.000
11.295	32.833,82	8.771,18	4.600	57.500
11.809	34.238,46	9.152,54	4.800	60.000
12.323	35.643,10	9.533,90	5.000	62.500
12.836	37.048,75	9.915,25	5.200	65.000
13.350	38.453,39	10.296,61	5.400	67.500
13.864	39.858,04	10.677,96	5.600	70.000
14.377	41.263,68	11.059,32	5.800	72.500
14.891	42.668,32	11.440,68	6.000	75.000
15.404	44.073,97	11.822,03	6.200	77.500
15.918	45.478,61	12.203,39	6.400	80.000
16.432	46.883,26	12.584,74	6.600	82.500
16.945	48.288,90	12.966,10	6.800	85.000
17.459	49.693,55	13.347,45	7.000	87.500
17.973	51.098,19	13.728,81	7.200	90.000
18.486	52.503,83	14.110,17	7.400	92.500
19.000	53.908,48	14.491,52	7.600	95.000
19.514	55.313,12	14.872,88	7.800	97.500
20.027	56.718,77	15.254,23	8.000	100.000

(c) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 2, di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Per i tabacchi lavorati importati ai sensi del precedente articolo 1 è dovuta una sovrimposta di confine pari all'imposta di consumo di cui alle tabelle annesse alla presente legge, salvo quant'altro eventualmente dovuto a titolo di diritti di confine.

In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'imposta sul valore aggiunto per le importazioni e le cessioni fino al commercio al minuto dei tabacchi di cui al precedente comma è dovuta dagli importatori, sulla base del prezzo di vendita, con le modalità e nei termini da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 4.

La sovrimposta di confine sui tabacchi lavorati importati ai sensi dell'articolo 1 è assolta mediante l'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.

I contrassegni sono acquistati dagli importatori presso l'amministrazione dei monopoli di Stato ed il valore di essi deve essere pagato al momento della consegna, ovvero, previa prestazione di idonee garanzie, entro trenta giorni dalla consegna stessa.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni in relazione ai diversi tipi di tabacchi lavorati, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimità della provenienza dei tabacchi stessi, nonché le modalità della distribuzione dei contrassegni agli importatori e le garanzie che devono essere prestate per il pagamento differito del loro valore.

(È approvato).

Art. 5.

La facoltà di prescindere dall'eseguire la visita od il riscontro di merci formanti oggetto di operazioni doganali, prevista rispettivamente dagli articoli 59, terzo comma, e 21, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, non può essere esercitata quando la relativa dichiarazione o bolletta doganale riguardi in tutto o in parte tabacchi lavorati importati ai sensi dell'articolo 1. Resta tuttavia salva in tali casi la possibilità di procedere a visita o riscontro parziale.

Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 del predetto testo unico.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, un articolo 5-bis del seguente tenore:

« In relazione alle esigenze di ordine finanziario derivanti dai rapporti contrattuali sorgenti dall'importazione dei tabacchi lavorati esteri effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 825, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni, di carattere compensativo al bilancio dell'Azienda dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1976 e seguenti ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 6.

L'articolo 341 del testo unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Ai fatti di contrabbando che abbiano per oggetto tabacchi di provenienza estera si

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

89° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1975)

applicano esclusivamente le disposizioni di questo titolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, limitatamente alle violazioni accertate fuori degli spazi doganali ».

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento, tendente ad aggiungere, in fine, un ulteriore comma del seguente tenore:

« In deroga alla norma dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Art. 7.

Sono abrogati l'articolo 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1951, n. 27 e l'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. GIULIO GRAZIANI